

COMUNE DI RIPE SAN GINESIO

(Provincia di Macerata)

P.zza Vittorio Emanuele II, 8 - c.a.p. 62020

Tel/Fax 0733/500102 - 500374

C.F. e Partita IVA: 00267220432

43 045

**COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO RAGIONERIA**

N. 5 Data 23-02-17

**Oggetto: LIQUIDAZIONE DIRITTI SEGRETERIA PER ROGITO - ANNO
2016**

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventitre del mese di febbraio
nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto lo statuto comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visti gli artt. 183 e 184 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il decreto del Sindaco del 03/06/2014 prot. n. 1820 con il quale si è provveduto a
nominare il sottoscritto responsabile del servizio Finanziario e Tributi;

DATO ATTO che con l'art. 5 comma 11 del Decreto Legge n. 244 del 30 dicembre 2016
(milleproroghe) è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione al 31 Marzo 2017.

*RICHIAMATO, altresì, l'art. 44 comma 3 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito
con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, in base al quale "A decorrere,
rispettivamente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui
all'allegato 1 e dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n.
205, per i Comuni di cui all'allegato 2, sono sospesi per il periodo di dodici mesi tutti i
termini, anche scaduti, a carico dei medesimi Comuni, relativi ad adempimenti
finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altre
specifiche disposizioni....."*

Visti:

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
 - il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al
d.Lgs. n. 118/2011);
- i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio;

Richiamati:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 23/05/2016, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018;
- la delibera di Giunta Comunale n. 98 del 28/12/2015, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2016-2018 (D.U.P.);
- la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2017, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione provvisorio per l'esercizio 2017;

Visto lo Statuto Comunale;

Riconosciuta la propria competenza in merito all'oggetto del presente provvedimento;

Premesso che:

- l'art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 11/07/1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2014;
- il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;
- la legge 11/08/2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma;
- la conseguenza di tal iter normativo è che, relativamente agli atti rogitati dal 25/06/2014 al 18/08/2014 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della norma introdotta dalla legge 114/2014), i diritti corrispondenti devono essere incamerati al 100% dal Comune non potendosi riconoscere alcunché né al Segretario né allo Stato in quanto tali atti rimangono assoggettati alla disciplina originaria del D.L. 90/2014;
- a decorrere dal 19/08/2014 i diritti di rogito devono invece essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 10, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita: "Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo/30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella O allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento"

Considerato che in ordine alla interpretazione della norma sopra citata, si configurano sostanzialmente due orientamenti; un primo orientamento, espresso dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 21 del 04.06.2015, secondo cui "alla luce della previsione di cui all'articolo 10, comma 2 bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C", e ciò anche in ragione di una interpretazione sistematica del dettato normativo, che

tenga conto anche dei profili di regolamentazione contrattuale del CCNL dei Segretari Comunali; un secondo orientamento, di matrice giurisprudenziale, che trova conferma nelle considerazioni recentemente espresse in via incidentale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 23.02.2016, e da ultimo nelle statuizioni di diverse sentenze del Giudice del Lavoro, (Tribunale di Milano n. 1539 del 18.05.2016 e n. 2561 del 29/9/2016, Tribunale di Busto Arsizio n. 307 del 3/10/2016, Tribunale di Taranto 3269 del 17/10/2016) secondo cui i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A,B,C operanti in Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre attribuiti ai segretari della fascia C, sebbene nei loro comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale

;

Ritenuto che tale secondo orientamento, oltre ad apparire più rispondente al testo della norma in argomento, è stato peraltro suffragato dalle numerose sentenze sopra citate che in questi giorni sono state pronunciate da diversi Giudici del lavoro sopra citati, che hanno evidenziato (per tutte il Tribunale di Milano nella sentenza n. 1539/2016) che:

- La letterale applicazione della norma che, nella sua chiarezza non necessita di alcuna interpretazione, non può che condurre all'accoglimento delle ragioni di parte ricorrente"
- Le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti, potrebbero, in linea di principio, essere condivisibili laddove attribuiscono un rilievo preminente all'interesse pubblico rispetto all'interesse del singolo segretario, tuttavia paiono offrire un'interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo.
- In sostanza, nell'intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un'operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della res pubblica".

Considerato che il possibile contenzioso a cui si esporrebbe l'Ente negando al segretario la richiesta di liquidazione avrebbe con tutta probabilità esito negativo, e comporterebbe anche un ulteriore esborso finanziario per le necessarie spese legali.

Ritenuto per quanto sopra di liquidare, i diritti di rogito accertati dal Comune di Ripe San Ginesio nel periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016, ed incassati alla data odierna, al Segretario comunale dott.ssa Giuliana Serafini nel limite massimo di un quinto dello stipendio di godimento, precisandosi che detti diritti risultano introitati al lordo di tutti gli oneri accessori all'erogazione, oneri accessori che verranno pertanto scorporati dalla somma introitata in sede di liquidazione;

Rilevato che nel Comune di Ripe San Ginesio, ove la dott.ssa Serafini Giuliana presta servizio mediante convenzione di segreteria associata, non è impiegato personale dipendente di qualifica dirigenziale, né ciò si verifica negli altri Comuni in cui si estende la citata convenzione di segreteria, e verificato altresì che l'importo dei diritti di rogito riscossi dal Comune di Ripe San Ginesio non eccede la misura di un quinto dello stipendio di godimento del Segretario comunale;

Dato atto che nel periodo che qui rileva, dal 01/01/2016 al 31/12/2016, sono stati accertati ed incassati € 1.939,04 per diritti di rogito;

CONSIDERATO che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nei budgets assegnatogli con il citato atto di Giunta;

ATTESA la propria competenza rientrante il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio secondo gli obiettivi della stessa Giunta Comunale predeterminati;

DETERMINA

- 1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) di prendere atto che, nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016, il Comune di Ripe San Ginesio ha accertato diritti per rogiti pari ad € 1.939,04;
- 3) di prendere atto che i suddetti diritti di rogito accertati nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 per un importo complessivo di € 1.939,04 (al lordo dei contributi previdenziali pari al 23,8% e IRAP 8,5%, da scorporare) possono essere liquidati in toto al Segretario comunale dott.ssa Giuliana Serafini perché contenuti nel limite di un quinto dello stipendio in godimento;
- 4) di procedere alla luce delle osservazioni formulate in premessa, alla liquidazione delle somme corrispondenti ai diritti di rogito anno 2016 al Segretario dott.ssa Giuliana Serafini per l'importo (al netto di contributi previdenziali ed Irap) di € 1.465,64, come meglio precisato al successivo punto 5;
- 5) di precisare che, ove sopraggiunga una norma di interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 2 bis, del D.L. n. 90/2014- comma introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014, qui in rilievo-, nel rispetto delle prescrizioni da questa stabilite, quest'ufficio adotterà gli atti amministrativi necessari e conseguenti, eventualmente finalizzati alla restituzione delle somme corrisposte a tale titolo al Segretario Comunale;
- 6) di imputare a tal fine, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo n. 118/2011 e ss. mm., la somma complessiva di € 1.939,04 al codice di Bilancio 01.02-1.01.01.01.004 (ex Cap. 76) del Bilancio di Esercizio 2016, gestione residui, che presenta adeguata disponibilità.

SERVIZIO BILANCIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Bettucci Luca

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Bettucci Luca

=====

E' copia conforme all'originale.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 12-06-17

li, 12-06-17

IL SEGRETARIO
f.to GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI